SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2931

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERGAMO e DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2004

Norme in materia di disciplina del tirocinio per l'ammissione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La proposta di utilizzare personale volontario dei vigili del fuoco per gli stessi turni operativi del Corpo dei vigili del fuoco permanenti trae motivazione dalla necessità di realizzare un decentramento funzionale del servizio di soccorso e protezione civile, coordinato a livello nazionale, secondo indirizzi che, provenienti dal territorio, vengano elaborati a livello centrale, anche in considerazione dell'esaurimento programmato dei vigili volontari ausiliari di leva.

Se da un lato è indispensabile che il Corpo dei vigili del fuoco permanenti mantenga il ruolo portante in un settore delicato e primario quale quello della salvaguardia del cittadino e dei beni, è altrettanto importante che l'esercizio di tale funzione sia coadiuvata da personale che svolga le attività fin qui esercitate dai vigili ausiliari di leva.

Una organizzazione efficace ed efficiente del servizio non può prescindere da quella responsabilizzazione e coinvolgimento, inteso come conoscenza del territorio e delle risorse, che soltanto la struttura a pieno regime è in grado di garantire.

Attualmente i maggiori impedimenti ad un servizio efficiente risiedono nella cessazione a partire dal primo gennaio 2005 della leva volontaria da un lato, e dall'altro nella im-

possibilità di corrispondere alle esigenze locali in modo autonomo ma coordinato con le amministrazioni locali.

Gli aspetti più evidenti del problema sono quindi oggi quelli del personale volontario dei vigili del fuoco.

Forse meno evidenti, ma altrettanto importanti, sono inoltre gli aspetti legati all'incertezza dovuta all'elevato numero di persone necessarie a far presidio ed ancora ai meccanismi della corresponsione delle indennità economiche ai vigili volontari solo in base alle ore di intervento effettivamente prestate.

L'assunzione di personale volontario in possesso di adeguate specializzazioni tipiche delle realtà locali, attraverso il meccanismo di un tirocinio biennale con esame finale che consenta obbligatoriamente, previo concorso, l'accesso alla carriera nel Corpo dei vigili del fuoco permanenti, potrebbe incentivare molti giovani ad intraprendere questa professione svolgendo durante il tirocinio un servizio di alto valore civico per la comunità.

La proposta di seguito esplicitata mira a venire incontro alle esigenze menzionate, in quanto rappresenta il giusto equilibrio tra i compiti locali di organizzazione e quelli di amministrazione.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. L'ammissione al concorso per l'accesso alla carriera nel Corpo dei vigili del fuoco, nonché l'avvio alla professione di vigile del fuoco permanente, sono subordinati allo svolgimento di un periodo di tirocinio professionale della durata stabilita con decreto del Ministro dell'interno.
- 2. Il tirocinio di cui al comma 1 deve essere svolto con assiduità, diligenza, dignità, lealtà.

Art. 2.

- 1. Il tirocinio di cui all'articolo 1 si articola in tre distinte attività:
 - a) la frequenza giornaliera del presidio;
- b) la partecipazione agli interventi richiesti per le finalità del Corpo;
- c) la frequenza al corso di formazione professionale.

Art. 3.

1. Possono essere iscritti al tirocinio i giovani in possesso del titolo di licenza media, che presentano a tal fine la documentazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 4.

1. L'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 1 è deliberata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco non oltre trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Qualora sussistano ragioni che possano giustificare il diniego di iscrizione al tirocinio di cui all'articolo 1, il Comando provinciale, prima di provvedere, sente l'interessato.

Art. 5.

1. Lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 1 è documentato nel «libretto del tirocinio», nel quale sono indicate tutte le attività svolte durante il periodo di tirocinio.